

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 12-04-2016

OGGETTO: REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI. APPROVAZIONE.

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di Aprile alle ore 16:15 si è riunito nella sala consiliare il Consiglio in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.
Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti rispettivamente i seguenti Consiglieri:

| | Presenti | Assenti | | Presenti | Assenti |
|-----------------------|----------|---------|--------------------------|----------|---------|
| ALFEI MARCO | X | | MILIOZZI DAVID | X | |
| BISIO CHIARA | X | | MINCIO GABRIELE | | X |
| CHERUBINI ROBERTO | X | | MOSCA MAURIZIO | | X |
| CIARLANTINI GABRIELLA | | X | ORAZI ULDERICO | | X |
| CONTIGIANI NINFA | | X | OTTAVIANI PAOLA | | X |
| DEL GOBBO MAURIZIO | X | | PANTANA DEBORAH | | X |
| FOGLIA MARCO | X | | PANTANETTI LUCIANO | X | |
| LUCIANI FRANCESCO | | X | RENNA PAOLO | | X |
| MANDRELLI BRUNO | | X | ROCCHI RENATO | X | |
| MANZI PAOLO | X | | ROGANTE CATERINA | X | |
| MARCHIORI ANDREA | | X | SACCHI RICCARDO | X | |
| MARCOLINI ENRICO | | X | SCOCCIANTI ALESSIA | X | |
| MENCHI MARCO | X | | TACCONI IVANO | X | |
| MENGHI ANNA | | X | TARDELLA MARIA FRANCESCA | | X |
| MESSI CARLA | X | | TIBURZI ALDO | X | |
| MICOZZI PAOLO | X | | VALENTINI ENZO | X | |

Risulta Assente il SINDACO CARANCINI ROMANO

Assume la presidenza LUCIANO PANTANETTI in qualità di PRESIDENTE.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIOVANNI MONTACCINI.
Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:
Marco Menchi
Paolo Renna
Ivano Tacconi

OGGETTO: REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- nel sistema socio-solidale italiano si contano numerose forme di azione diretta dei cittadini, singoli od associati, per la cura della città; tali forme di collaborazione, riconducibili alla forte tradizione civica della comunità locale maceratese, hanno trovato un riconoscimento all'interno dello Statuto comunale che all'art. 2, commi 1, 5 e 8, riconosce la possibilità per i cittadini di concorrere direttamente all'amministrazione della città, anche attraverso attività esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- la costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale (118 ultimo comma) è motivo di rivoluzione copernicana nei rapporti cittadino/istituzioni: il dettato costituzionale non solo riconosce la legittimazione dei cittadini nell'intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, ma affida alle istituzioni il compito di favorire tali iniziative;
- ad oggi, dalla novella costituzionale del 2001, non è ancora intervenuta, se non in modo occasionale e non sistematico, una normazione primaria organica volta ad attuare detto principio.

Valutato che:

- l'art. 118, comma 1, Cost. attribuisce in via di principio ai Comuni tutte le funzioni amministrative;
- l'art.1, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990 contempla in via preferenziale lo svolgimento di funzioni amministrative mediante atti di natura non autoritativa;
- ai comuni spetta la potestà regolamentare, costituzionalmente riconosciuta, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
- ai comuni è riconosciuta costituzionalmente e dalla norma primaria la titolarità di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà, svolgendo tali funzioni “anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali (art. 3 c. 5 D.Lgs. 267/2000);

Ritenuto che si possa far fronte a tale bisogno operando una scelta politica razionale e persuasiva applicando in concreto i principi di:

- economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza;
- proporzionalità, sussidiarietà verticale e orizzontale (soprattutto in materia di partenariato pubblico – privato, art. 3, comma 5, D.Lgs. 267/2000), giusto procedimento partecipativo, obbligo di motivazione delle scelte;

Richiamate le seguenti disposizioni in ordine al principio di sussidiarietà:

- art. 118 Cost. secondo cui “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” (c.d. sussidiarietà orizzontale);
- artt. 3, c. 5 e 13, c. 1, D.Lgs. 267/2000, secondo i quali:
- 3 c. 5: “I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- 13 c. 1: “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”.

Evidenziato che, secondo la dottrina, “l'attività di interesse generale” di cui all'art. 118 Cost. è quella rivolta a soddisfare i bisogni che potrebbero essere oggetto di tutela mediante l'attribuzione di diritti sociali e che, in applicazione del predetto principio di sussidiarietà orizzontale gli enti pubblici indicati

nell'articolo 118, comma 4, Costituzione quando decidono di tutelare un diritto sociale devono preferire l'azione dei cittadini singoli o associati e solo dopo aver accertato la necessità di un intervento pubblico possono attribuire a sé o ad altro ente rappresentativo la tutela di quel diritto (per tutti, G.U. Rescigno);

Visto l'art. 119 TUEL secondo cui "al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi" in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

Richiamato, a tale proposito, l'art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328" (Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore) secondo cui "al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi";

Visto, inoltre, il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, recante "Misure per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" (pubblicato in pari data nella G.U. n. 212) che ha introdotto misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio;

Visto, in particolare, l'art. 24 del citato provvedimento secondo cui "i Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere";

Rilevato che la disposizione citata, che si ispira ad esperienze di altri Paesi, mira a garantire un'attuazione pratica del principio di sussidiarietà orizzontale, che "non vuole ribaltare la dinamica delle competenze, ma rafforzare le sinergie" (M. Bombi, Quotidiano Enti Locali, 27.9.2014);

Ritenuto, dunque, opportuno valorizzare e incoraggiare la politica della sussidiarietà nella progettazione e nella gestione dei servizi, individuando forme di collaborazione più aderenti alle esigenze della collettività locale, anche in termini di condivisione e di partecipazione a programmi e scelte, elementi indispensabili per il raggiungimento di una società equa e responsabile;

Rilevato, altresì, che la perdurante carenza di risorse finanziarie e i sempre maggiori vincoli alla spesa pubblica rendono indispensabile il perseguimento di obiettivi di risparmio di gestione necessari al mantenimento degli equilibri di bilancio, anche attraverso l'azione sussidiaria e sinergica con le singole realtà del territorio;

Richiamate altresì le seguenti disposizioni normative:

1) L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

* Art. 1, commi 3 e 4: "gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale (...) nella

organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, (...) associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”

* art. 6 (Funzioni dei comuni): “i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale”.

2) L. 383 del 7 dicembre 2000, “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”:

* Costituiscono finalità e oggetto della legge (art.1) il riconoscimento del “valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale”.

3) L.R. 30 aprile 1985, n. 24 “Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati”.

4) L.R. 28 aprile 2004, n. 9 “Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale”.

5) Art. 4, commi 6-8, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), che stabilisce specifiche disposizioni di favore per le associazioni di promozione sociale.

6) Art. 15 c. 6 e ss. del D.L. 185/2015, conv con modifiche in L. 9/2016, il quale così recita: “Art. 15 Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane ... OMISSIS ... 6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare al Comune, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto affida la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento. 7. Le associazioni sportive o le società sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto. 8. Per interventi di rigenerazione, ammodernamento, riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano di cui al comma 3, il Comune può deliberare l'individuazione degli interventi promossi da associazioni sportive senza scopo di lucro, per l'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.

Tenuto conto che, per attuare in concreto il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 ultimo comma Costituzione, facendolo divenire principio del “foro interno” individuale, collettivo e riconosciuto come valore fondante dell'agire paritario tra cittadino e pubblica amministrazione è necessario:

- 1. un insieme organico e coerente di disposizioni normative orientate a valorizzare l'azione diretta dei cittadini, dando certezze circa le modalità e le condizioni del ruolo svolto dal soggetto pubblico;
- 2. individuare formule pattizie o istituzionali/organizzative specificamente pensate e costruite per realizzare la *governance* dei beni comuni e cioè l'instaurazione di forme di partenariato sostenibile, stabile e di lungo termine tra il soggetto pubblico e la comunità.

Rilevato dunque necessario predisporre, per quanto di competenza, la cornice normativa affinché amministrare insieme con i cittadini possa diventare una politica pubblica strutturale, permanente e trasversale per la cura della città.

Ritenuto di individuare i seguenti principi e criteri direttivi, quali linee guida che hanno ispirato la stesura del Regolamento:

- a. l'ambito di applicazione deve riguardare le diverse modalità di collaborazione, più o meno strutturate, in materia di beni comuni urbani, beni cioè essenziali o funzionali al benessere della comunità locale a forte rischio di deperimento o congestione a causa di fenomeni di uso inappropriato o eccessivo e in particolare: aree pubbliche, aree verdi, aree private soggette a servitù di uso pubblico, patrimonio immobiliare comunale;
- b. il ruolo dell'Amministrazione comunale si esplica in due direzioni: stimolare e coordinare l'azione dei cittadini nella cura dei beni comuni urbani; elaborare e instaurare meccanismi di governance stabili e duraturi nella cura dei beni comuni;
- c. i principi cui devono uniformarsi le forme di collaborazione tra Amministrazione comunale e cittadini sono: apertura, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, proporzionalità, differenziazione, inclusività, sostenibilità economica ed ambientale, fiducia, responsabilità, flessibilità e informalità, ricorso a strumenti consensuali e concertativi;
- d. particolare attenzione va riservata alle forme di collaborazione che tutelino beni comuni immateriali e creino le condizioni per l'incremento di capitale sociale, lo sviluppo della persona e delle relazioni di reciprocità e mutuo soccorso, l'aumento del benessere delle persone e della realtà comunale, l'incubazione di attività economiche basate su logiche imprenditoriali innovative, la diffusione della creatività e della cultura urbana;
- e. sul piano procedurale si devono osservare i seguenti criteri operativi:
- f. integrazione con altre politiche pubbliche locali; coerenza e coordinamento con la programmazione generale e le politiche di settore del Comune; unicità dell'interlocutore; prevalenza dei moduli di relazione paritaria con il cittadino; valorizzazione del principio di reciproco affidamento; forme di trasparenza ed evidenza pubblica allorché favoriscano il dialogo e la cooperazione all'interno della comunità; predisposizione di strumenti di sostegno, accompagnamento, partecipazione e comunicazione;
- g. disciplinare i profili di responsabilità, identificare necessità e caratteristiche delle coperture assicurative e introdurre meccanismi di controllo, misurazione, valutazione e sanzione;
- h. definire il processo di presa in carico delle proposte di intervento diretto dei cittadini nelle azioni di cura condivisa, prevedendo la necessità di adottare decisioni motivate e in tempi certi;
- i. prevedere forme di coinvolgimento diretto dei dirigenti e degli apparati tecnici nel processo di presa in carico e valutazione delle azioni condivise con i cittadini: il conseguente contributo formerà oggetto di considerazione in sede di definizione e di motivazione della decisione;
- j. contemplare il ruolo degli organi elettivi nelle attività di facilitazione dei processi di condivisione e collaborazione tra amministrazione e comunità locale;
- k. razionalizzare la regolamentazione locale preesistente, da un lato riconoscendola e dall'altro comunque coordinandola con l'allegato Regolamento.

Visti, in particolare, gli articoli 114, 117 comma 6 e 118 commi 1 e 4 della Costituzione;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 267/2000;

Visto il parere favorevole della Commissione consiliare congiunta I e II riunitasi in data 07/04/2016;

Visto, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente del Servizio del Segretario generale, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale, sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il Segretario Generale ha apposto sul presente atto il visto di conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97 c. 2 del DLgs. n. 267/2000;

Ritenuto per il carattere d'urgenza che riveste il presente provvedimento di doversi avvalere della facoltà prevista dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Dopo l'appello entrano in aula il Sindaco Carancini e la Consigliera Contigiani.

Atteso che tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel resoconto della seduta risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà allegata all'originale della delibera e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune;

In apertura di seduta il Presidente del Consiglio Pantanetti legge le seguenti commemorazioni:

«.....»

COMMEMORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI

Signori consiglieri,

in apertura di seduta è doveroso ricordare la scomparsa di due dipendenti comunali **Paola Palazzini**, deceduta il 31 marzo scorso e **Graziano Calvari**, deceduto il 7 aprile.

Paola Palazzini, dipendente in pensione, era nata il 5 giugno del 1953 a Macerata ed era stata assunta dal Comune di Macerata l'11 dicembre del 1978 come *Puericultrice di asilo nido*. Una mansione che muterà poi in *Educatrice assistente all'infanzia* e svolgerà fino al 14 aprile 1997. In questa data fu infatti trasferita presso il Servizio Affari generali - ufficio Problemi casa e rapporti con l'Istituto Autonomo Case Popolari - in qualità di Istruttore amministrativo. Successivamente la signora Palazzini passò al Servizio Cultura dove prestò servizio presso la Biblioteca comunale. Il 5 marzo del 2015 fu collocata a riposo per motivi di salute.

Paola Palazzini lascia il marito Alfonso e i figli Andrea e Annalisa.

Graziano Calvari, dipendente ancora in servizio, era nato il 9 luglio 1960 a Loreto ed era stato assunto dal Comune di Macerata il 15 febbraio 1985 in qualità di *Netturbino*. Svolse questa mansione fino al 1° ottobre 1996 quando fu trasferito al Servizio Cultura, settore Pinacoteca e Musei con la qualifica di *Operatore*. Successivamente venne impiegato presso il Servizio Scuola sport ed attualmente faceva parte dell'organico del servizio Lavori pubblici - ufficio Gestione e controllo del territorio.

Graziano Calvari lascia la mamma Delia, il fratello Paolo e la sorella Luisa.

“ ”

EMENDAMENTO n° 45

Articolo 11, comma 2

Togliere le parole “degli immobili e”

Motivazione: nella definizione degli spazi pubblici (Art. 2, comma 1, lettera I) sono compresi gli immobili.

Risultato post modifica:

2. La periodica ricognizione degli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.

Il consigliere

F.to Cherubini Roberto

“ ”

Preso atto del seguente parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale sull'emendamento n. 45:

“ ”

PARERE TECNICO FAVOREVOLE.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Montaccini

“ ”

“ ”

EMENDAMENTO n° 46

Articolo 12

Modificare il titolo togliendo le parole “immobili e”

Motivazione: nella definizione degli spazi pubblici (Art. 2, comma 1, lettera i) sono compresi gli immobili.

Risultato post modifica:

Articolo 12 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di spazi pubblici

Il consigliere

F.to Cherubini Roberto

“ ”

Preso atto del seguente parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale sull'emendamento n. 46:

“ ”

PARERE TECNICO FAVOREVOLE.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Montaccini

cede la parola al Segretario Generale Montaccini;

Il Presidente pone a votazione la seconda parte dell'emendamento n. 19 presentato dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle alla presenza dei seguenti Consiglieri:

Alfei – Bisio – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Mandrelli – Manzi – Marchiori – Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Miliozzi – Mincio – Orazi – Ottaviani – Pantanetti – Rocchi – Sacchi – Tacconi – Tiburzi – Valentini.

Il Consigliere Mincio sostituisce il Consigliere Renna nelle funzioni di scrutatore.

VOTAZIONE palese dell'emendamento n. 19 – seconda parte

| | |
|--------------------------------|-------|
| Consiglieri presenti e votanti | n. 26 |
| Voti favorevoli unanimi | n. 26 |

Visto il risultato della votazione effettuata accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e considerato **APPROVATO l'emendamento n. 19 – seconda parte** – presentato dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle;

Il Presidente pone a votazione la seconda parte dell'emendamento n. 20 presentato dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle alla presenza dei seguenti Consiglieri:

Alfei – Bisio – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Mandrelli – Manzi – Marchiori – Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Miliozzi – Mincio – Orazi – Ottaviani – Pantanetti – Rocchi – Sacchi – Tacconi – Tiburzi – Valentini.

Il Consigliere Mincio sostituisce il Consigliere Renna nelle funzioni di scrutatore.

VOTAZIONE palese dell'emendamento n. 20 – seconda parte

| | |
|--------------------------------|-------|
| Consiglieri presenti e votanti | n. 26 |
| Voti favorevoli unanimi | n. 26 |

Visto il risultato della votazione effettuata accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e considerato **APPROVATO l'emendamento n. 20 – seconda parte** – presentato dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle;

In seguito alla votazione della seconda parte dell'emendamento n. 20 entra in aula il Consigliere Renna.

Il Presidente pone a votazione l'emendamento n. 43 presentato dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle alla presenza dei seguenti Consiglieri:

Alfei – Bisio – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Mandrelli – Manzi – Marchiori – Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Miliozzi – Mincio – Orazi – Ottaviani – Pantanetti – Renna – Rocchi – Sacchi – Tacconi – Tiburzi – Valentini.

Il Consigliere Mincio sostituisce il Consigliere Renna nelle funzioni di scrutatore.

VOTAZIONE palese dell'emendamento n. 43

| | |
|--------------------------------|-------|
| Consiglieri presenti e votanti | n. 27 |
| Voti favorevoli unanimi | n. 27 |

Visto il risultato della votazione effettuata accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e considerato **APPROVATO l'emendamento n. 43** presentato dal

Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle;

Il Presidente pone a votazione l'emendamento n. 44 presentato dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle alla presenza dei seguenti Consiglieri:

Alfei – Bisio – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Mandrelli – Manzi – Marchiori – Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Miliozzi – Mincio – Orazi – Ottaviani – Pantanetti – Renna – Rocchi – Sacchi – Tacconi – Tiburzi – Valentini.

Il Consigliere Mincio sostituisce il Consigliere Renna nelle funzioni di scrutatore.

VOTAZIONE palese dell'emendamento n. 44

| | |
|--------------------------------|-------|
| Consiglieri presenti e votanti | n. 27 |
| Voti favorevoli unanimi | n. 27 |

Visto il risultato della votazione effettuata accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e considerato **APPROVATO l'emendamento n. 44** presentato dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle;

Il Presidente propone di votare in unica votazione gli emendamenti nn. 45, 46 e 47;

Non essendoci contrari, il Presidente pone ad unica votazione gli emendamenti nn. 45, 46 e 47 presentati dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle alla presenza dei seguenti Consiglieri:

Alfei – Bisio – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Mandrelli – Manzi – Marchiori – Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Miliozzi – Mincio – Orazi – Ottaviani – Pantanetti – Renna – Rocchi – Sacchi – Tacconi – Tiburzi – Valentini.

Il Consigliere Mincio sostituisce il Consigliere Renna nelle funzioni di scrutatore.

VOTAZIONE palese degli emendamenti nn. 45, 46 e 47

| | |
|--------------------------------|-------|
| Consiglieri presenti e votanti | n. 27 |
| Voti favorevoli unanimi | n. 27 |

Visto il risultato della votazione effettuata accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e considerati **APPROVATI gli emendamenti nn. 45, 46 e 47** presentati dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle;

Il Presidente Pantanetti comunica che si procede alla trattazione degli emendamenti nn. 5, 7, 8 e 10;

Sentito il Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle per la illustrazione degli emendamenti nn. 5, 7, 8 e 10 assunti al prot. n. 22109 in data 11/04/2016 e preso atto che il Consigliere manifesta il Suo disaccordo in merito ai pareri di regolarità tecnica del Segretario generale sui predetti emendamenti di seguito riportati:

“.....”

EMENDAMENTO n° 5

Articolo 3, comma 1, lettera d)

Aggiungere dopo le parole “beni comuni” la parola “urbani”

Risultato post modifica:

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.

Il consigliere

F.to Cherubini Roberto

“ ”

Preso atto del seguente parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale sull'emendamento n. 8:

“ ”

PARERE TECNICO NON FAVOREVOLE – motivazione di cui all'emendamento n. 5.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giovanni Montaccini

“ ”

“ ”

EMENDAMENTO n° 10

Articolo 5, comma 1

Dopo la parola “comuni” aggiungere la parola “urbani”

Risultato post modifica:

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.

Il consigliere

F.to Cherubini Roberto

“ ”

Preso atto del seguente parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale sull'emendamento n. 10:

“ ”

PARERE TECNICO NON FAVOREVOLE – motivazione di cui all'emendamento n. 5.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giovanni Montaccini

“ ”

Sentito il Segretario generale che comunica che in merito agli emendamenti nn. 5, 7, 8 e 10 il PARERE TECNICO è FAVOREVOLE;

Aperta la discussione sugli emendamenti nn. 5, 7, 8 e 10 e registrati gli interventi dell'Assessore Iesari e della Consigliera Menghi – Comitato Anna Menghi;

Durante la discussione degli emendamenti nn. 5, 7, 8 e 10 escono dall'aula i Consiglieri Luciani,

Marchiori, Miliozzi, Renna e Valentini.

Il Presidente pone quindi ad unica votazione gli emendamenti nn. 5, 7, 8 e 10 presentati dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle alla presenza dei seguenti Consiglieri:

Alfei – Bisio – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Mandrelli – Manzi – Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Mincio – Orazi – Ottaviani – Pantanetti – Rocchi – Sacchi – Tacconi – Tiburzi.

Il Consigliere Mincio sostituisce il Consigliere Renna nelle funzioni di scrutatore.

VOTAZIONE palese degli emendamenti nn. 5, 7, 8 e 10

| | |
|--------------------------------|-------|
| Consiglieri presenti e votanti | n. 22 |
| Voti favorevoli unanimi | n. 22 |

Visto il risultato della votazione effettuata accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e considerati **APPROVATI** gli emendamenti nn. 5, 7, 8 e 10 presentati dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle;

Sentita l'illustrazione del Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle del seguente emendamento n. 6 assunto al prot. n. 22109 in data 11/04/2016:

“.....”

EMENDAMENTO n° 6

Articolo 4, comma 1

Sostituire le parole “a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.” con le parole “ai cittadini”

Risultato post modifica:

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto ai cittadini.

Il consigliere

F.to Cherubini Roberto

“.....”

Preso atto del seguente parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale sull'emendamento n. 6:

“.....”

La proposta di emendamento regolamentare riduce l'apertura degli effetti del regolamento; l'espressione usata nel regolamento ante-emendamento proposto è finalizzata a rimarcare ed evidenziare l'apertura dell'iniziativa a tutti senza particolari requisiti di legittimazione. Pertanto l'inciso va mantenuto. PARERE TECNICO NON FAVOREVOLE.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giovanni Montaccini

“.....”

Aperta la discussione sull'emendamento n. 6 e registrati gli interventi dell'Assessore Iesari e della Consigliera Menghi – Comitato Anna Menghi;

Voti contrari n. 18 – Carancini (Sindaco) – Contigiani, Del Gobbo, Mandrelli, Micozzi, Orazi, Ottaviani, Rocchi, Rogante, Scoccianti, Tiburzi (PD) – Foglia, Tacconi (UdC) – Ciarlantini, Valentini (A Sinistra per Macerata bene comune) – Marcolini, Menchi, Pantanetti (La Città di Tutti)

Visto il risultato della votazione effettuata accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e considerato **NON APPROVATO l'emendamento n. 11** presentato dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle;

Sentita l'illustrazione del Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle del seguente emendamento n. 13 assunto al prot. n. 22109 in data 11/04/2016:

“*****”

EMENDAMENTO n° 13

Articolo 7, comma 1

Aggiungere dopo la parola “inerenti” la parola “alla”

Risultato post modifica:

1. Gli interventi oggetto del presente regolamento possono essere inerenti alla realizzazione, manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili e immobili A titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i seguenti i seguenti tipi di interventi:

Il consigliere

F.to Cherubini Roberto

“*****”

Preso atto del seguente parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale sull'emendamento n. 13:

“*****”

Emendamento non sostanziale, ma comunque ammissibile.
PARERE TECNICO FAVOREVOLE.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giovanni Montaccini

“*****”

Aperta la discussione sull'emendamento n. 13 e registrato l'intervento dell'Assessore Iesari;

Durante la discussione dell'emendamento n. 13 escono dall'aula le Consiglieri: Ciarlantini e Scoccianti.

Il Presidente pone quindi a votazione l'emendamento n. 13 presentato dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle alla presenza dei seguenti Consiglieri:

Alfei – Carancini – Cherubini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Mandrelli – Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Mincio – Orazi – Pantanetti – Renna – Rocchi – Rogante – Sacchi – Tacconi – Tiburzi – Valentini.

VOTAZIONE palese dell'emendamento n. 13

Consiglieri presenti e votanti n. 24
Voti favorevoli unanimi n. 24

Visto il risultato della votazione effettuata accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e considerato **APPROVATO l'emendamento n. 13** presentato dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle;

Sentita l'illustrazione del Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle del seguente emendamento n. 14 assunto al prot. n. 22109 in data 11/04/2016:

“.....”

EMENDAMENTO n° 14

Articolo 7, comma 1

Aggiungere il punto “.” dopo la parola “immobili”

Risultato post modifica:

1. Gli interventi oggetto del presente regolamento possono essere inerenti alla realizzazione, manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili e immobili. A titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i seguenti tipi di interventi:

*Il consigliere
F.to Cherubini Roberto*

“.....”

Preso atto del seguente parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale sull'emendamento n. 14:

“.....”

PARERE TECNICO FAVOREVOLE trattandosi di mero errore materiale.

*IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Montaccini*

“.....”

Aperta la discussione sull'emendamento n. 14 e registrati i seguenti interventi: Pantanetti – Presidente; Montaccini – Segretario generale; Pantanetti – Presidente; Cherubini – Movimento 5 Stelle;

Durante la discussione dell'emendamento n. 14 entrano in aula i Consiglieri: Miliozzi e Scoccianti.

Il Presidente pone quindi a votazione l'emendamento n. 14 presentato dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle alla presenza dei seguenti Consiglieri:

Alfei – Carancini – Cherubini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Mandrelli – Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Miliozzi – Mincio – Orazi – Ottaviani – Pantanetti – Renna – Rocchi – Rogante – Sacchi – Scoccianti – Tacconi – Tiburzi – Valentini.

VOTAZIONE palese dell'emendamento n. 14

Consiglieri presenti n. 26
Consiglieri astenuti n. 13 – Carancini (Sindaco) – Contigiani, Del Gobbo, Mandrelli, Orazi, Ottaviani, Rogante, Tiburzi (PD) – Tacconi (UdC) – Miliozzi

(Pensare Macerata) – Marcolini (La Città di Tutti) – Mincio (Città Viva) – Menghi (Comitato Anna Menghi)

Consiglieri votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13 – Alfei, Cherubini, Messi (Movimento 5 Stelle) – Sacchi (F.I.) – Luciani (Idea Macerata Marche 2020) – Renna (Fratelli d’Italia AN) – Micozzi, Rocchi, Scoccianti (PD) – Foglia (UdC) – Valentini (A Sinistra per Macerata bene comune) – Menchi, Pantanetti (La Città di Tutti)

Visto il risultato della votazione effettuata accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, con l’assistenza degli scrutatori e considerato **APPROVATO l’emendamento n. 14** presentato dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle;

Sentita l’illustrazione del Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle del seguente emendamento n. 15 assunto al prot. n. 22109 in data 11/04/2016:

“ ”

EMENDAMENTO n° 15

Articolo 7, comma 1

Togliere le parole “i seguenti”

Motivazione: *refuso*

Risultato post modifica:

1. Gli interventi oggetto del presente regolamento possono essere inerenti alla realizzazione, manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili e immobili A titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i seguenti tipi di interventi:

Il consigliere

F.to Cherubini Roberto

“ ”

Preso atto del seguente parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale sull’emendamento n. 15:

“ ”

Emendamento non sostanziale, ma comunque ammissibile.

PARERE TECNICO FAVOREVOLE.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giovanni Montaccini

“ ”

Aperta la discussione sull’emendamento n. 15 e registrato l’intervento dell’Assessore Iesari;

Durante la discussione dell’emendamento n. 15 entrano in aula i Consiglieri: Ciarlantini e Manzi.

Esce dall’aula la Consigliera: Messi.

Il Presidente pone a votazione l’emendamento n. 15 presentato dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle alla presenza dei seguenti Consiglieri:

Alfei – Carancini – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Mandrelli – Marcolini –
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 12-04-2016 32/79

Manzi – Menchi – Menghi – Micozzi – Miliozzi – Mincio – Orazi – Ottaviani – Pantanetti – Renna – Rocchi – Rogante – Sacchi – Scoccianti – Tacconi – Tiburzi – Valentini.

VOTAZIONE palese dell'emendamento n. 15

| | | | |
|----------------------|----|----|---|
| Consiglieri presenti | n. | 27 | |
| Consiglieri astenuti | n. | 1 | – Miliozzi (Pensare Macerata) |
| Consiglieri votanti | n. | 26 | |
| Voti favorevoli | n. | 26 | – Carancini (Sindaco) – Contigiani, Del Gobbo, Mandrelli, Manzi, Micozzi, Orazi, Ottaviani, Rocchi, Rogante, Scoccianti, Tiburzi (PD) – Foglia, Tacconi (UdC) – Marcolini, Menchi, Pantanetti (La Città di Tutti) – Alfei, Cherubini (Movimento 5 Stelle) – Sacchi (F.I.) – Luciani (Idea Macerata Marche 2020) – Renna (Fratelli d'Italia AN) – Menghi (Comitato Anna Menghi) – Ciarlantini, Valentini (A Sinistra per Macerata bene comune) – Mincio (Città Viva) |

Visto il risultato della votazione effettuata accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e considerato **APPROVATO l'emendamento n. 15** presentato dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle;

Il Presidente Pantanetti comunica che viene unita la trattazione degli emendamenti nn. 16, 17 – prima parte, 18, 19 – prima parte e 20 – prima parte;

Sentito il Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle per la illustrazione dei seguenti emendamenti nn. 16, 17 – prima parte, 18, 19 – prima parte e 20 – prima parte, assunti al prot. n. 22109 in data 11/04/2016:

“.....”

EMENDAMENTO n° 16

Articolo 7, comma 1, lettera a)

Sostituire le parole "aree verdi (comprese aree giochi per bambini), piazze o strade nel territorio comunale" con le parole "spazi pubblici"

Motivazioni:

- la definizione “spazi pubblici” (art.2, comma 1, lettera i)) descrive tutti i luoghi interessati;
- per norma un Regolamento comunale ha validità nel solo territorio di competenza.

Risultato post modifica:

a) pulizia di spazi pubblici;

Il consigliere

F.to Cherubini Roberto

“.....”

Preso atto del seguente parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale sull'emendamento n. 16:

“.....”

Trattasi di emendamento che rende generale un articolo che ha finalità di definire i tipi di interventi, anche se a livello indicativo.

L'emendamento rende eccessivamente generica la tipologia di intervento.
PARERE TECNICO NON FAVOREVOLE.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Montaccini

.....

.....

EMENDAMENTO n° 17

Articolo 7, comma 1, lettera b)

Sostituire le parole " aree verdi (comprese aree giochi per bambini), piazze o nel territorio comunale" con le parole "spazi pubblici"

Motivazione: la definizione "spazi pubblici" (art. 2, comma 1, lettera i)) descrive tutti i luoghi interessati.

Risultato post modifica:

b) realizzazione e manutenzione di spazi pubblici

IN OPZIONE IN CASO DI BOCCIATURA DELL'EMENDAMENTO

Aggiungere la parola "strade" dopo la parola "o"

Il consigliere

F.to Cherubini Roberto

.....

Preso atto del seguente parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale sull'emendamento n. 17:

.....

L'emendamento – prima parte – si ritiene non accettabile per le motivazioni di cui al precedente emendamento n. 16. Si ritiene corretto, in caso di non approvazione dell'emendamento, aggiungere la parola "strade" di seguito alla parola "o".

PARERE TECNICO NON FAVOREVOLE PER L'EMENDAMENTO-PRIMA PARTE E PARERE TECNICO FAVOREVOLE PER LA SECONDA PARTE DELL'EMENDAMENTO.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Montaccini

.....

.....

EMENDAMENTO n° 18

Articolo 7, comma 1, lettera d)

Sostituire le parole "aree verdi (comprese aree giochi per bambini), piazze o strade nel territorio comunale" con le parole "spazi pubblici";

Motivazioni:

- la definizione "spazi pubblici" (art.2, comma 1, lettera i)) descrive tutti i luoghi interessati;
- per norma un Regolamento comunale ha validità nel solo territorio di competenza

Risultato post modifica:

d) abbellimento di spazi pubblici

.....

EMENDAMENTO n° 20

Articolo 7, comma 1, lettera f)

Sostituire le parole "aree e immobili" con le parole "spazi pubblici" e eliminare le parole " nel territorio comunale"

Motivazioni:

- con l'approvazione dell'emendamento 4bis si è inserita la parola "immobili" quindi la definizione "Spazi pubblici" omnicomprende anche questi;

- per norma un Regolamento comunale ha validità nel solo territorio di competenza.

Risultato post modifica:

f) interventi di restauro, riqualificazione, recupero e riuso di spazi pubblici inutilizzati;

IN OPZIONE IN CASO DI BOCCIATURA DELL'EMENDAMENTO 4bis

Aggiungere la parola "immobili" dopo le parole "spazi pubblici"

Il consigliere

F.to Cherubini Roberto

.....

Preso atto del seguente parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale sull'emendamento n. 20:

.....

PRIMA PARTE EMENDAMENTO: PARERE TECNICO NON FAVOREVOLE per motivazione identica a quella dell'emendamento n. 16.

La **SECONDA PARTE DELL'EMENDAMENTO** (in caso di bocciatura) vede il **PARERE TECNICO FAVOREVOLE** in quanto propositivo e chiarificatore.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giovanni Montaccini

.....

Aperta la discussione sugli emendamenti nn. 16, 17 – prima parte, 18, 19 – prima parte e 20 – prima parte e registrati gli interventi dell'Assessore Iesari e della Consigliera Menghi – Comitato Anna Menghi;

Durante la discussione degli emendamenti nn. 16, 17 – prima parte, 18, 19 – prima parte e 20 – prima parte entra in aula la Consigliera Messi.

Escono dall'aula i Consiglieri: Miliozzi e Mincio.

Il Presidente pone ad unica votazione gli emendamenti nn. 16, 17 – prima parte, 18, 19 – prima parte e 20 – prima parte presentati dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle alla presenza dei seguenti Consiglieri:

Alfei – Carancini – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Mandrelli – Marcolini –
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 12-04-2016 36/79

PARERE TECNICO NON FAVOREVOLE PER L'EMENDAMENTO-PRIMA PARTE E PARERE TECNICO FAVOREVOLE PER LA SECONDA PARTE DELL'EMENDAMENTO.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Montaccini

„.....”

Aperta la discussione sulla seconda parte dell'emendamento n. 17 e registrato l'intervento dell'Assessore Iesari;

Durante la discussione della seconda parte dell'emendamento n. 17 entra in aula il Consigliere Miliozzi.

Esce dall'aula il Consigliere Orazi.

Il Presidente pone a votazione la seconda parte dell'emendamento n. 17 presentato dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle alla presenza dei seguenti Consiglieri:

Alfei – Carancini – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Mandrelli – Marcolini – Manzi – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Miliozzi – Ottaviani – Pantanetti – Renna – Rocchi – Rogante – Sacchi – Scoccianti – Tacconi – Tiburzi – Valentini.

VOTAZIONE palese dell' emendamento n. 17 – seconda parte

| | |
|--------------------------------|-------|
| Consiglieri presenti e votanti | n. 26 |
| Voti favorevoli unanimi | n. 26 |

Visto il risultato della votazione effettuata accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e considerato **APPROVATO l'emendamento n. 17 – seconda parte** – presentato dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle;

Sentito il Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle per la illustrazione del seguente emendamento n. 21 assunto al prot. n. 22109 in data 11/04/2016:

„.....”

EMENDAMENTO n° 21

Articolo 9, comma 1, primo periodo

Sostituire le parole "può, programmaticamente in via ordinaria o straordinariamente per singoli e/o plurimi beni, individuarli" con le parole "individua il bene o i beni oggetto della proposta di collaborazione".

Risultato post modifica:

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale individua il bene o i beni oggetto della proposta di collaborazione. Ciò costituisce oggetto della proposta di collaborazione; l'Amministrazione può inoltre approvare le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini ~~attivi~~. La Giunta Comunale dà mandato al Dirigente del Servizio Servizi Tecnici per la conclusione del patto di collaborazione. Ciò avviene in tutti i casi, compresi quelli inerenti la disponibilità di edifici o locali di proprietà del Comune. A tal fine il Comune, potrà, valutando l'interesse del caso concreto, operare, con piena autonomia contrattuale, anche a mezzo di contratti atipici ex art. 1322 c.c., concessioni, concessioni d'uso, locazioni, affitti, comodati, dazioni in disponibilità, concessioni di diritti relativi.

*Il consigliere
F.to Cherubini Roberto*

EMENDAMENTO n° 40

Articolo 10, comma 7

Sostituire le parole “Dirigente del Servizio Servizi Tecnici” con le parole “Dirigente delegato”.

Risultato post modifica:

7. Se vengono formulate proposte alternative relative allo stesso bene il Dirigente delegato, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa o, in alternativa, decidendo e scegliendo la proposta preferita all'occorrenza anche sulla base di linee guida determinate, anche ex post, dalla Giunta Comunale, quale disciplinare tecnico-politico.

Il consigliere

F.to Cherubini Roberto

“ ”

Preso atto del seguente parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale sull'emendamento n. 40:

“ ”

PARERE TECNICO NON FAVOREVOLE per le stesse motivazioni di cui all'emendamento n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giovanni Montaccini

“ ”

“ ”

EMENDAMENTO n° 41

Articolo 10, comma 8

Sostituire le parole “Servizio Servizi Tecnici” con le parole “Servizio delegato”.

Risultato post modifica:

8. L'attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata in collaborazione tra il Servizio delegato e i cittadini.

Il consigliere

F.to Cherubini Roberto

“ ”

Preso atto del seguente parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale sull'emendamento n. 41:

“ ”

PARERE TECNICO NON FAVOREVOLE per le stesse motivazioni di cui all'emendamento n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giovanni Montaccini

“ ”

“ ”

EMENDAMENTO n° 42

Articolo 10, comma 9

Risultato post modifica:

3. In caso di gravi mancanze da parte del cittadino ~~attivo~~, il Dirigente delegato risolve il contratto. Resta fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento del danno e/o l'applicazione di sanzioni per i comportamenti tenuti dal cittadino **nei casi previsti dalla legge e nel caso di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.**

Il consigliere

F.to Cherubini Roberto

.....

Preso atto del seguente parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale sull'emendamento n. 63:

.....

PARERE TECNICO NON FAVOREVOLE per le stesse motivazioni di cui all'emendamento n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giovanni Montaccini

.....

Aperta la discussione sugli emendamenti nn. 23, 24, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 – prima parte, 40, 41, 42, 52 e 63 e registrati gli interventi del Segretario generale Montaccini, dell'Assessore Iesari e dei Consiglieri: Cherubini – Movimento 5 Stelle; Menghi – Comitato Anna Menghi;

Durante la discussione degli emendamenti nn. 23, 24, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 – prima parte, 40, 41, 42, 52 e 63 escono dall'aula i Consiglieri: Mandrelli, Marcolini e Micozzi.

Il Presidente pone ad unica votazione gli emendamenti nn. 23, 24, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 – prima parte, 40, 41, 42, 52 e 63 presentati dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle alla presenza dei seguenti Consiglieri:

Alfei – Carancini – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Manzi – Menchi – Menghi – Messi – Orazi – Ottaviani – Pantanetti – Renna – Rocchi – Rogante – Sacchi – Scoccianti – Tacconi – Tiburzi – Valentini.

VOTAZIONE palese degli emendamenti nn. 23, 24, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 – prima parte, 40, 41, 42, 52 e 63

| | |
|----------------------|---|
| Consiglieri presenti | n. 23 |
| Consiglieri astenuti | n. 3 – Sacchi (F.I.) – Luciani (Idea Macerata Marche 2020) – Renna (Fratelli d'Italia AN) |
| Consiglieri votanti | n. 20 |
| Voti favorevoli | n. 4 – Alfei, Cherubini, Messi (Movimento 5 Stelle) – Menghi (Comitato Anna Menghi) |
| Voti contrari | n. 16 – Carancini (Sindaco) – Contigiani, Del Gobbo, Manzi, Orazi, Ottaviani, Rocchi, Rogante, Scoccianti, Tiburzi (PD) – Foglia, Tacconi (UdC) – Menchi, Pantanetti (La Città di Tutti) – Ciarlantini, Valentini (A Sinistra per Macerata bene comune) |

Visto il risultato della votazione effettuata accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e considerati **NON APPROVATI gli emendamenti nn. 23, 24, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 – prima parte, 40, 41, 42, 52 e 63** presentati dal Consigliere Cherubini del Movimento 5

cittadini singoli ed associati. A tal fine, la pubblicazione non può essere inferiore a giorni dieci. Nei casi di dichiarata e motivata urgenza, i termini di cui sopra possono essere ridotti, da parte del Dirigente delegato, sino alla metà.

*Il consigliere
F.to Cherubini Roberto*

“ ”

Preso atto del seguente parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale sull'emendamento n. 27:

“ ”

PARERE TECNICO NON FAVOREVOLE per le medesime motivazioni di cui all'emendamento n. 25.

*IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Montaccini*

“ ”

“ ”

EMENDAMENTO n° 38

Articolo 10, comma 6

Togliere le parole “almeno per estratto”

Risultato post modifica:

6. Il Dirigente delegato pubblica la proposta di collaborazione (tramite affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione nel sito internet del Comune) anche al fine di acquisire e valutare eventuali osservazioni, proposte comunque denominate e, in generale, al fine di garantire il principio di pubblicità, trasparenza a mezzo di evidenza pubblica ed onde evitare restrizioni ingiustificate alla regola generale della libertà di competizione e parità di trattamento tra i cittadini. A tal fine, la pubblicazione non può essere inferiore a giorni dieci. Nei casi di dichiarata e motivata urgenza, i termini di cui sopra possono essere ridotti sino alla metà.

*Il consigliere
F.to Cherubini Roberto*

“ ”

Preso atto del seguente parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale sull'emendamento n. 38:

“ ”

PARERE TECNICO NON FAVOREVOLE per le medesime motivazioni di cui all'emendamento n. 25.

*IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Montaccini*

“ ”

Aperta la discussione sugli emendamenti nn. 25, 27 e 38 e registrati gli interventi del Segretario generale Montaccini, dell'Assessore Iesari e della Consigliera Menghi – Comitato Anna Menghi;

*Durante la discussione degli emendamenti nn. 25, 27 e 38 entra in aula il Consigliere Micozzi.
Esce dall'aula il Consigliere Rocchi.*

VOTAZIONE palese degli emendamenti nn. 26, 28, 32, 37 – seconda parte, 48 e 51

Consiglieri presenti e votanti n. 23
Voti favorevoli unanimi n. 23

Visto il risultato della votazione effettuata accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e considerati **APPROVATI gli emendamenti nn. 26, 28, 32, 37 – seconda parte, 48 e 51** presentati dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle;

Sentito il Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle per la illustrazione del seguente emendamento n. 49 assunto al prot. n. 22109 in data 11/04/2016:

“ ”

EMENDAMENTO n° 49

Articolo 12, comma 3

Sostituire le parole “beni mobili e immobili” con le parole “spazi pubblici”

Risultato post modifica:

3. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di spazi pubblici devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera chiara l'intervento che si intende realizzare.

Il consigliere

F.to Cherubini Roberto

“ ”

Preso atto del seguente parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale sull'emendamento n. 49:

“ ”

*Emendamento non sostanziale, ma comunque ammissibile.
PARERE TECNICO FAVOREVOLE.*

*IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Montaccini*

“ ”

Aperta la discussione sull'emendamento n. 49 e registrato l'intervento dell'Assessore Iesari;

Durante la discussione dell'emendamento n. 49 escono dall'aula i Consiglieri: Manzi e Menchi.

Il Presidente pone a votazione l'emendamento n. 49 presentato dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle alla presenza dei seguenti Consiglieri:

Alfei – Carancini – Cherubini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Mandrelli – Menghi – Messi – Micozzi – Orazi – Ottaviani – Pantanetti – Renna – Rogante – Sacchi – Scoccianti – Tacconi – Tiburzi – Valentini.

Il Consigliere Orazi sostituisce il Consigliere Menchi nelle funzioni di scrutatore.

Il Consigliere Alfei sostituisce il Consigliere Renna nelle funzioni di scrutatore.

Aperta la discussione sull'emendamento n. 50 e registrati gli interventi dell'Assessore Iesari e dei Consiglieri: Cherubini – Movimento 5 Stelle e Menghi – Comitato Anna Menghi;

Durante la discussione dell'emendamento n. 50 entrano in aula i Consiglieri: Ciarlantini, Manzi, Menchi, Miliozzi e Rocchi.

Escono dall'aula i Consiglieri: Luciani, Renna e Sacchi.

Il Presidente pone a votazione l'emendamento n. 50 presentato dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle alla presenza dei seguenti Consiglieri:

Alfei – Carancini – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Mandrelli – Manzi – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Miliozzi – Orazi – Ottaviani – Pantanetti – Rocchi – Rogante – Scoccianti – Tacconi – Tiburzi – Valentini.

Il Consigliere Orazi sostituisce il Consigliere Menchi nelle funzioni di scrutatore.

Il Consigliere Alfei sostituisce il Consigliere Renna nelle funzioni di scrutatore.

VOTAZIONE palese dell'emendamento n. 50

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Consiglieri presenti | n. 23 | |
| Consiglieri astenuti | n. 2 | – Mandrelli (PD) – Miliozzi (Pensare Macerata) |
| Consiglieri votanti | n. 21 | |
| Voti favorevoli | n. 4 | – Alfei, Cherubini, Messi (Movimento 5 Stelle) – Menghi (Comitato Anna Menghi) |
| Voti contrari | n. 17 | – Carancini (Sindaco) – Contigiani, Del Gobbo, Manzi, Micozzi, Orazi, Ottaviani, Rocchi, Rogante, Scoccianti, Tiburzi (PD) – Foglia, Tacconi (UdC) – Menchi, Pantanetti (La Città di Tutti) – Ciarlantini, Valentini (A Sinistra per Macerata bene comune) |

Visto il risultato della votazione effettuata accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e considerato **NON APPROVATO l'emendamento n. 50** presentato dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle;

Sentito il Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle per la illustrazione del seguente emendamento n. 53 assunto al prot. n. 22109 in data 11/04/2016:

.....

EMENDAMENTO n° 53

Articolo 14

Sostituire integralmente il testo dell'articolo

1. Il Comune può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale.

con il seguente testo

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone

Sentito il Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle per la illustrazione del seguente emendamento n. 54 assunto al prot. n. 22109 in data 11/04/2016:

.....

EMENDAMENTO n° 54

Aggiungere il seguente Articolo 14bis

Motivazione: *E' indispensabile per il regolamento "avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta", definisca in particolare quanto riportato all'art. 5, comma 2.*

"Articolo 14bis - Formazione e affiancamento di dipendenti comunali"

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione ispirata ai valori e principi generali di cui all'articolo 3.
2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi."

Il consigliere
F.to Cherubini Roberto

.....

Preso atto del seguente parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale sull'emendamento n. 54:

.....

La modifica regolamentare rende obbligatoria una formazione sottoposta a rigidi vincoli finanziari e quindi l'emendamento non è accoglibile in questo.
Relativamente al comma 2 appare gestionalmente discutibile prevedere dipendenti comunali che lavorano insieme a cittadini per i risvolti giuslavoristici, di responsabilità e di sicurezza legati alla promiscuità delle attività congiunte.
Appare sufficiente il principio affermato nell'articolo 5, comma 2, lettera k).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Montaccini

.....

Aperta la discussione sull'emendamento n. 54 e registrato l'intervento dell'Assessore Iesari;

Durante la discussione dell'emendamento n. 54 esce dall'aula il Consigliere Mandrelli.

Il Presidente pone a votazione l'emendamento n. 54 presentato dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle alla presenza dei seguenti Consiglieri:
Alfei – Carancini – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Manzi – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Miliozzi – Orazi – Ottaviani – Pantanetti – Rocchi – Rogante – Scoccianti – Tacconi – Tiburzi – Valentini.

Il Consigliere Orazi sostituisce il Consigliere Menchi nelle funzioni di scrutatore.

Il Consigliere Alfei sostituisce il Consigliere Renna nelle funzioni di scrutatore.

VOTAZIONE palese dell'emendamento n. 54

| | | |
|--------------------------------|-------|--|
| Consiglieri presenti e votanti | n. 22 | |
| Voti favorevoli | n. 4 | – Alfei, Cherubini, Messi (Movimento 5 Stelle) – Menghi (Comitato Anna Menghi) |
| Voti contrari | n. 18 | – Carancini (Sindaco) – Contigiani, Del Gobbo, Manzi, |

Micozzi, Orazi, Ottaviani, Rocchi, Rogante, Scoccianti, Tiburzi (PD) – Foglia, Tacconi (UdC) – Menchi, Pantanetti (La Città di Tutti) – Ciarlantini, Valentini (A Sinistra per Macerata bene comune) – Miliozzi (Pensare Macerata)

Visto il risultato della votazione effettuata accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e considerato **NON APPROVATO l'emendamento n. 54** presentato dal Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle;

Sentito il Consigliere Cherubini del Movimento 5 Stelle per la illustrazione del seguente emendamento n. 55 assunto al prot. n. 22109 in data 11/04/2016:

“ ”

EMENDAMENTO n° 55

Aggiungere il seguente Articolo 14ter

“Articolo 14ter – Attribuzione di vantaggi economici ed altre forme di sostegno”

- 1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.*
- 2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini.*
- 3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;*
 - b) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;*
 - c) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;*
 - d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività.**

*Il consigliere
F.to Cherubini Roberto*

“ ”

Preso atto del seguente parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale sull'emendamento n. 55:

“ ”

*Si ritiene non accettabile l'emendamento proposto in quanto in relazione alla responsabilità contabile del Dirigente attuatore del regolamento appaiono ben presenti già forme di sostegno di cui al Capo IV.
Ulteriori attribuzioni di vantaggi economici potrebbero determinare forme di responsabilità erariale.
PARERE TECNICO NON FAVOREVOLE.*

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Montaccini

“ ”

Aperta la discussione sull'emendamento n. 55 e registrato l'intervento dell'Assessore Iesari;

| | |
|-----------------|---|
| Voti favorevoli | n. 19 – Carancini (Sindaco) – Contigiani, Del Gobbo, Manzi, Micozzi, Orazi, Ottaviani, Rocchi, Rogante, Scoccianti, Tiburzi (PD) – Foglia, Tacconi (UdC) – Marcolini, Menchi, Pantanetti (La Città di Tutti) – Ciarlantini, Valentini (A Sinistra per Macerata bene comune) – Miliozzi (Pensare Macerata) |
| Voti contrari | n. 1 – Menghi (Comitato Anna Menghi) |

Visti i risultati delle votazioni effettuate, accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio con l'assistenza degli scrutatori;

DELIBERA

- 1- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2- di approvare il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, così come emendato;
- 3- di dare atto che il Regolamento in oggetto entrerà in vigore dall'esecutività del presente provvedimento;
- 4- di dare atto che regolamentazioni comunali antecedenti non compatibili con il presente regolamento vanno interpretate nel senso della piena applicazione del presente atto regolamentare e, in caso di difformità, vi è la prevalenza del presente regolamento;
- 5- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott. Giovanni Montaccini

Il Segretario generale
per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott. Giovanni Montaccini

Il Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale
per il parere favorevole di regolarità contabile
F.to Dott. Simone Ciattaglia

Il Segretario Generale
per il visto di conformità dell'azione amministrativa
F.to Dott. Giovanni Montaccini

Registrati gli interventi di: Pantanetti – Presidente; Rogante – PD; Marchiori – F.I.; Pantanetti – Presidente; Marchiori – F.I.; Pantanetti – Presidente; Marchiori – F.I.; Pantanetti – Presidente.

La seduta termina alle ore 20:46.

Allegato A

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva dal _____.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 2, 3, 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione, oltre alla normazione nazionale e regionale di settore.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione, per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
5. Inoltre, altre esperienze già attuate nel Comune, aventi natura sussidiaria, solidaristica, associativa, solidale, comunque denominate, sono comunque tutelate e fatte salve, come patrimonio acquisito dell'intera collettività urbana e sociale.
6. Il Comune intende valorizzare esperienze di cui all'art. 5 estrinsecantesi sia in forma singola (sviluppo dell'uomo, *uti singulus*) sia in forma associata (sviluppo dell'uomo *uti socius*). A titolo esemplificativo e non esaustivo, a livello associativo, intende promuovere associazioni, comitati, fondazioni, O.N.L.U.S., organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della L.R. 15 del 30.05.2012, enti del c.d. "terzo settore", onde incentivare finalità relative ad interessi sociali, dello sviluppo economico del territorio, nonché di perseguire l'interesse pubblico, adjuvando fattivamente attività e servizi di pubblico interesse e/o di interesse generale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano i soggetti di cui all'art. 4 c. 6 terzo periodo e c. 8 terzo periodo del D.L. 95 del 06.07.2012 conv. con modifiche e successive integrazioni in L. 135 del 07.08.2012), ovvero per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati individuati in relazione a porzioni di territorio comunale da riqualificare o valorizzare.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
- b) Comune o Amministrazione: il Comune di Macerata nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- c) Cittadini: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini ai fini del presente regolamento solo a condizione che non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani;
- d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
- e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;
- f) Cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani;
- g) Gestione condivisa: programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;
- h) Rigenerazione: programma di fruizione collettiva, recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;
- i) Spazi pubblici: immobili, aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- b) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- c) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento

centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;

e) Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra Amministrazione e cittadini promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

f) Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;

g) Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;

h) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

i) Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;

j) Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predisponde tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;

k) Prossimità e territorialità: l'Amministrazione riconosce le comunità locali (definite sulla base di identità storicamente determinate e/o di progettualità in atto) come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 4 - I cittadini

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.

4. I patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

5. Il Comune ammette la partecipazione dei cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

6. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani o altri soggetti a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
- b) la durata della collaborazione, evidenziando le eventuali cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, eccetera) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
- f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
- g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
- k) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;

l) le cause di esclusione dei cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;

m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.

Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:

- a) la cura occasionale;
- b) la cura costante e continuativa;
- c) la gestione condivisa occasionale;
- d) la gestione condivisa costante e continuativa;
- e) la rigenerazione temporanea;
- f) la rigenerazione permanente.

2. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
- b) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
- c) manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili.

Articolo 7. Interventi per la tutela e la valorizzazione del territorio

1. Gli interventi oggetto del presente regolamento possono essere inerenti alla realizzazione, manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili e immobili. A titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i seguenti tipi di interventi:

- a) pulizia di aree verdi (comprese aree giochi per bambini), piazze o strade nel territorio comunale;
- b) realizzazione e manutenzione di aree verdi (comprese aree giochi per bambini), piazze o strade nel territorio comunale;
- c) piccoli lavori di restauro, riqualificazione e manutenzione ordinaria degli edifici, comprese scuole, impianti sportivi, centri sociali e sale civiche;
- d) abbellimento di aree verdi (comprese aree giochi per bambini), piazze o strade nel territorio

comunale;

e) interventi di decoro urbano di aree e immobili inutilizzati nel territorio comunale;

f) interventi di restauro, riqualificazione, recupero e riuso di aree e immobili inutilizzati nel territorio comunale;

g) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria varia.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 8 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio. A tal fine, la Giunta comunale comunicherà annualmente lo stato dell'arte al Consiglio comunale.

Articolo 9 – Collaborazioni per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, può, programmaticamente in via ordinaria o straordinariamente per singoli e/o plurimi beni, individuarli. Ciò costituisce oggetto della proposta di collaborazione; l'Amministrazione può inoltre approvare le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini. La Giunta Comunale dà mandato al Dirigente del Servizio Servizi Tecnici per la conclusione del patto di collaborazione. Ciò avviene in tutti i casi, compresi quelli inerenti la disponibilità di edifici o locali di proprietà del Comune. A tal fine il Comune, potrà, valutando l'interesse del caso concreto, operare, con piena autonomia contrattuale, anche a mezzo di contratti atipici ex art. 1322 c.c., concessioni, concessioni d'uso, locazioni, affitti, comodati, dazioni in disponibilità, concessioni di diritti relativi.

2. Il Dirigente del Servizio Servizi Tecnici pubblica almeno per estratto un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte di cittadini. L'avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte. Agli atti gestionali, anche per estratto, viene data adeguata pubblicità e trasparenza (tramite affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione nel sito internet del Comune), al fine di acquisire e valutare eventuali osservazioni, proposte comunque denominate e, in generale, al fine di garantire il principio di pubblicità, trasparenza a mezzo di evidenza pubblica ed onde evitare restrizioni ingiustificate alla regola generale della libertà di competizione e parità di trattamento tra i cittadini. A tal fine, la pubblicazione non può essere inferiore a giorni dieci. Nei casi di dichiarata e motivata urgenza, i termini di cui sopra possono essere ridotti, da parte del Dirigente del Servizio Servizi Tecnici, sino alla metà.

3. La valutazione delle proposte pervenute, e qualora sia previsto anche sulla base di eventuali criteri (o linee guida) definiti nell'avviso, viene effettuata dal Dirigente del Servizio Servizi Tecnici che, qualora ricorra il caso, può anche avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. L'eventuale graduatoria finale viene approvata con provvedimento del Dirigente del Servizio Servizi Tecnici.

4. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Dirigente del Servizio Servizi Tecnici e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

Articolo 10 - Proposte di collaborazione presentate dai cittadini

1. I cittadini possono in ogni caso presentare proposte di collaborazione straordinaria.
2. I cittadini inviano la proposta di collaborazione al Sindaco, e viene inviata al Dirigente del Servizio Servizi Tecnici per la sua valutazione preliminare.
3. Il Dirigente del Servizio Servizi Tecnici, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predisporre gli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale.
4. Il Dirigente del Servizio Servizi Tecnici, qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente, ed al Sindaco per conoscenza, illustrandone le motivazioni.
5. La deliberazione della Giunta Comunale individua il bene oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini, dando mandato al Dirigente del Servizio Servizi Tecnici di concludere il patto di collaborazione.
6. Il Dirigente del Servizio Servizi Tecnici pubblica almeno per estratto la proposta di collaborazione (tramite affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione nel sito internet del Comune) anche al fine di acquisire e valutare eventuali osservazioni, proposte comunque denominate e, in generale, al fine di garantire il principio di pubblicità, trasparenza a mezzo di evidenza pubblica ed onde evitare restrizioni ingiustificate alla regola generale della libertà di competizione e parità di trattamento tra i cittadini. A tal fine, la pubblicazione non può essere inferiore a giorni dieci. Nei casi di dichiarata e motivata urgenza, i termini di cui sopra possono essere ridotti sino alla metà.
7. Se vengono formulate proposte alternative relative allo stesso bene il Dirigente del Servizio Servizi Tecnici, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa o, in alternativa, decidendo e scegliendo la proposta preferita all'occorrenza anche sulla base di linee guida determinate, anche ex post, dalla Giunta Comunale, quale disciplinare tecnico-politico.
8. L'attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata in collaborazione tra il Servizio Servizi Tecnici e i cittadini.
9. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Dirigente del Servizio Servizi Tecnici e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

Articolo 11 - Elenco degli spazi pubblici

1. La Giunta Comunale può individuare periodicamente gli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione di cui all'articolo 5.
2. La periodica ricognizione degli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.

CAPO III - CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 12 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di spazi pubblici sono previsti dal presente Regolamento.
2. I cittadini non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di spazi pubblici devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera chiara l'intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili.
5. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
8. La durata del programma del patto di collaborazione non supera normalmente i tre anni, rinnovabili. Periodi più lunghi possono eventualmente essere motivatamente pattuiti a seguito di valutazione discrezionale; a titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò può avvenire a causa della natura del bene, del tipo di contratto, per motivazioni finanziarie (ad es. in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile).
9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.
10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati o altri immobili di cui abbia la disponibilità.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 13 – Agevolazioni tributarie cittadini

1. Le agevolazioni tributarie previste dal presente regolamento si sostanziano in riduzioni dei tributi

comunali, così come individuati in sede di approvazione del progetto e in relazione agli interventi progettuali proposti.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non possono superare il 30% dell'importo annuo dovuto da ciascun beneficiario.

3. Con deliberazione di Giunta Comunale, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, saranno individuati gli importi massimi entro i quali concedere agevolazioni tributarie ai cittadini.

4. Le agevolazioni potranno essere concesse solo successivamente alla realizzazione completa degli interventi proposti, previa verifica da parte del Servizio Tecnico, e non potranno riguardare obbligazioni tributarie già scadute.

Articolo 14 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale.

CAPO V – RESPONSABILITA' E VIGILANZA

Articolo 15 Assicurazione

1. I cittadini singoli che partecipano agli interventi del presente regolamento devono essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi connessa agli interventi dei progetti approvati e contrattualizzati; i singoli patti di collaborazione possono prevedere che siano anche rimborsati dal Comune i costi connessi all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi inerenti gli interventi dei progetti approvati e contrattualizzati.

2. I cittadini, singoli o associati, che partecipano agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo risponderanno personalmente di eventuali danni a persone o cose anche non coperti dalle polizze assicurative.

Articolo 16. Obblighi e responsabilità del cittadino

1. Il cittadino è tenuto a svolgere l'attività con la diligenza.

2. Il cittadino può utilizzare le attrezzature e i dispositivi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale con la massima cura e attenzione, esonerando da ogni responsabilità l'Amministrazione comunale stessa anche in caso di danni alla propria persona.

3. In caso di gravi mancanze da parte del cittadino, il Dirigente del Servizio Servizi Tecnici risolve il contratto. Resta fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento del danno e/o l'applicazione di sanzioni per i comportamenti tenuti dal cittadino nei casi previsti dalla legge e nel caso di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Il patto di collaborazione non costituisce rapporto di lavoro.

Articolo 17. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della esecutività della deliberazione di approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
LUCIANO PANTANETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIOVANNI MONTACCINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.